

667/7P

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

RIEASAME LEGGE REGIONALE

Norme integrative della L.R. n. 18 del 25.3.1974

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

Legge regionale "Norme integrative della L.R. n. 18 del 25.3.1974"

Il Consiglio regionale ha riesaminato  
la seguente legge :

Art. 1

Il periodo di tempo richiesto per il conseguimento del trattamento economico di cui alla colonna "DOPO DUE ANNI" della tabella "B" annessa alla legge 25.3.1974, n. 18 decorre dalla data di inizio di qualsiasi rapporto, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 92, 1° comma, della legge medesima, con la Regione, Stato o altro Ente pubblico, tenuto conto delle eventuali interruzioni.

Il trattamento economico di cui al terzo comma dell'art. 89 della legge n. 18 del 25.3.1974 è quello della colonna "DOPO DUE ANNI" della Tabella "B".

Il trattamento economico a base del calcolo degli aumenti periodici e delle classi di stipendio di cui all'art. 89, 5° comma, della legge n. 18 del 25.3.74 è quello della colonna "DOPO DUE ANNI" della tabella "B" annessa alla legge medesima.

Art. 2

Gli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge, dell'importo presunto di lire due miliardi, trovano copertura nell'anno 1980, nel bilancio pluriennale 1979 - obiettivo operativo C. 1 - Personale -, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 31 del 6.6.1979.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Capozza-Galatone)

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

---

E' estratto del verbale della seduta dell' 11.12.1979 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Capozza-Galatone)